



EMAK S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

Parte Speciale “F”:

**“I reati di omicidio colposo e lesioni
colpose gravi e gravissime, in violazione
delle norme antinfortunistiche”**

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IN DATA 31 gennaio 2017

INDICE

Sommario

INDICE.....	2
1. DEFINIZIONI	3
2. PREMESSA.....	4
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	5
4. METODOLOGIA OPERATIVA	5
4.1 Risk Assessment finalizzato all'individuazione e alla valutazione delle aree a rischio (processi sensibili) e relativa mappatura	5
4.2 MOG	7
4.3 Il Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del OHSAS 18001:2007.....	8
5. ORGANIGRAMMA	10
6. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	11
6.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro	11
6.2 Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	12
6.3 Principi generali di comportamento.....	14
6.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro	15
6.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	21
6.6 Il sistema di controllo: flussi informativi verso l'OdV.....	22
7. SISTEMA DISCIPLINARE	23
8. MODULI E PROCEDURE	23
9. VERIFICA PERIODICA DEL MODELLO	24
10. CONCLUSIONI	25
ALLEGATI.....	26

1. DEFINIZIONI

“Appaltatori”	gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d’opera con la Società e di cui questa si avvale nei Processi Sensibili.
“Consulenti”	i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Emak S.p.A. sulla base di un mandato o di un altro rapporto di collaborazione.
“Decreto”	il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001.
“Delega”	l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
“Destinatari”	tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti e i collaboratori (ivi inclusi i lavoratori interinali o somministrati), gli agenti della Società, i distributori, i Consulenti, gli Appaltatori, i fornitori, i licenzianti, nonché i membri dell’Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.
“Modello”	il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto, adottato da Emak S.p.A.
“OdV”	l’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.
“Processo Sensibile”	l’insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di Emak S.p.A., in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal Decreto, così come elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio.
“Reati”	le fattispecie di reato considerate dal Decreto.
“Società”	Emak S.p.A.

2. PREMESSA

Il Consiglio di Amministrazione di Emak S.p.A. (di seguito anche la “Società” o “Emak”), nella riunione del 26/03/2008 ha approvato il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

Contestualmente all’adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione ha nominato uno specifico organismo, denominato Organismo di Vigilanza, a cui ha conferito i compiti di vigilanza e controllo previsti dal Decreto medesimo.

Coerentemente con l’impegno assunto dal Consiglio di Amministrazione (e indicato nella precedente versione del Modello) di procedere a valutazioni più puntuali rispetto ai *i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 25 septies del Decreto* ed a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. N. 81 del 9 Aprile 2008, che ha riformulato quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n.123, la Società ha impostato una metodologia di “continuing risk assessment” in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, aggiornando conseguentemente, se necessario, il Modello stesso.

Il presente documento rappresenta una **Parte Speciale**.

Nella Parte Speciale sono più nello specifico descritti i Processi Sensibili e le misure ed i presidi previsti dalla Società onde prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Questo sistema gestionale integrato, opportunamente implementato e mantenuto costantemente monitorato, rappresenta quindi il Modello organizzativo previsto dall’articolo 6 del D.Lgs. n° 231 del 2001 e s.m.i..

Si precisa tuttavia che i reati considerati nel presente documento, riguardano esclusivamente quelli attinenti le responsabilità disciplinate dagli articoli 589 e 590 comma terzo del codice penale (reati sicurezza, rispettivamente omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime e malattie professionali), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro.

	Modello organizzativo e di gestione (protocollo salute e sicurezza) <small>Ai sensi del l'art.6 comma 1 ex D.Lgs 231/01 ed art.30 ex D.Lgs 81/08 e D.Lgs 121/2011</small>	Rev. 03 del 31.01.17
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">5</div>

Parte integrante del Modello sono considerati gli Allegati di volta in volta richiamati nel testo del documento stesso.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente MOG si applica a tutte le attività lavorative ed ai processi svolti dall'azienda Emak S.p.A. in ogni struttura operativa ad essa correlata; per il dettaglio delle Sedi a cui il presente MOG si applica, fare riferimento allo specifico campo di applicazione del Sistema di Gestione BS OHSAS 18001:2007 (non certificato) / Linee guida UNI - INAIL

In particolare il presente MOG prende in esame le situazioni che durante lo svolgimento delle attività lavorative e dei processi lavorativi possano ricadere nei

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVE E GRAVISSIME, IN VIOLAZIONE ALLE NORME ANTINFORTUNISTICHE

Il presente MOG si applica a tutte le attività lavorative ed i processi svolti dall'azienda Emak S.p.A. in ogni struttura operativa ad essa correlata, per le Sedi sotto riportate:

Sede	Indirizzo	Città	Certificazione Ambientale	Certificazione Sicurezza
1	Emak S.p.A. via Fermi 4 - Bagnolo in Piano	Reggio Emilia	Procedure ISO 14001 Certificato N. CERT. 1793-2006-AE-BOL-SINCERT	Registro Procedure BS OHSAS 18001 + Procedure e istruzioni operative per la sicurezza Emak
2	Emak S.p.A. Via Secchi 4 - Bagnolo in Piano	Reggio Emilia		
3	Emak S.p.A. Via Caduti del Lavoro,2 - Bagnolo in Piano	Reggio Emilia		
4	Emak S.p.A (ex Comag) Zona Industriale, 2 – Pozzilli	Isernia		

Il dettaglio dei Reati a cui si fa riferimento è riportato nel capitolo 6 della Parte Speciale.

4. METODOLOGIA OPERATIVA

4.1 Risk Assessment finalizzato all'individuazione e alla valutazione delle aree a rischio (processi sensibili) e relativa mappatura

Come anticipato in premessa, a seguito dell'introduzione dell'art. 25 septies nel Decreto la Società ha ritenuto opportuno impostare una metodologia di *continuing risk assessment* specifico in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, finalizzato

	<p align="center">Modello organizzativo e di gestione (protocollo salute e sicurezza) <small>Ai sensi del l'art.6 comma 1 ex D.Lgs 231/01 ed art.30 ex D.Lgs 81/08 e D.Lgs 121/2011</small></p>	<p align="right">Rev. 03 del 31.01.17</p>
		6

anche al periodico aggiornamento del Modello Organizzativo.

In ottemperanza ai disposti di cui all'articolo 6 comma 2 del D.Lgs. 231/01, si è provveduto alla mappatura dei rischi per la individuazione delle cosiddette "aree a rischio", ovvero delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati della "prevenzione" (nello specifico, violazione degli artt. 589 e 590 comma 3° del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro).

Per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati si sono presi in considerazione

- *Il Documento di valutazione dei rischi esistente, strumento operativo dinamico costantemente aggiornato. Ciò permette anche al Modello stesso di mantenere un approccio dinamico e un continuo aggiornamento.*

La metodologia e la procedura utilizzata è riconducibile alla procedura di Valutazione dei Rischi del sistema OHSAS 18001:2007 e Linee Guida UNI-INAIL in ottemperanza al punto 4.3.1 della suddetta norma, PS10 "INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI" in Rev. 1 del 22/11/2016 e l'istruzione operativa IS02.

Con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito quale il processo di "gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro".

Le analisi sono state condotte con l'obiettivo di:

1. Prendere atto dell'attuale stato del processo di prevenzione e protezione dei lavoratori;
2. Segnalare ambiti di carenza e aspetti di miglioramento, rispetto agli interventi necessari al fine dell'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro (di cui al D. Lgs. 81/2008) ed alla *best practice* in materia;
3. Predisporre un documento di sintesi di *gap analysis – action plan*.

A tali fini, gli standard di esecuzione degli interventi di valutazione sono stati:

	<p align="center">Modello organizzativo e di gestione (protocollo salute e sicurezza)</p> <p align="center"><small>Ai sensi del l'art.6 comma 1 ex D.Lgs 231/01 ed art.30 ex D.Lgs 81/08 e D.Lgs 121/2011</small></p>	<p align="right">Rev. 03 del 31.01.17</p> <p align="right">7</p>
---	--	--

- norma ISO 19011:2012 (tecniche per la conduzione di audit di sistema)
- D.Lgs. 81/2008 normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- norma BS OHSAS 18001:2007
- Linee guida UNI - INAIL
- ISO 31000 (risk management).

4.2 MOG

Il Modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando, come previsto dall'art. 30 del D.lgs 81/08 (T.U. sulla sicurezza), un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La norma, ai commi successivi, specifica peraltro che:

1. *Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.*
2. *Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

	<p align="center">Modello organizzativo e di gestione (protocollo salute e sicurezza)</p> <p align="center"><small>Ai sensi del l'art.6 comma 1 ex D.Lgs 231/01 ed art.30 ex D.Lgs 81/08 e D.Lgs 121/2011</small></p>	<p align="right">Rev. 03 del 31.01.17</p>
		

3. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

4. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

4-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

5. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

In data 11 luglio 2011 è stata emanata dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali una circolare che ha lo scopo di fornire alle aziende che hanno adottato un sistema di gestione della sicurezza conforme allo standard BS OHSAS 18001:2007 o alle linee guida UNI-INAIL, uno strumento di raffronto tra i suddetti parametri e l'art. 30 D.lgs 81/08 al fine di valutarne la corrispondenza.

Si evince da tale documento che un sistema di gestione della sicurezza strutturato in ossequio alle Linee guida o all'OHSAS trova piena corrispondenza nei requisiti richiesti dall'art.30.

Il Modello organizzativo dovrà unicamente dotarsi di un *sistema disciplinare idoneo* a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

4.3 Il Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del OHSAS 18001:2007 e delle linee guida UNI-INAIL

Emak nel corso degli anni si è impegnata a perseguire gli obiettivi di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori come parte integrante della propria attività.

A tal fine la Società ha ritenuto conforme alla propria politica aziendale procedere alla adozione di Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSSL) in conformità allo standard BS OHSAS 18001:2007, (anche se non ha ancora affrontato il passaggio della certificazione di terza parte), e alle linee UNI-INAIL, che è parte

	<p align="center">Modello organizzativo e di gestione (protocollo salute e sicurezza)</p> <p align="center"><small>Ai sensi dell'art.6 comma 1 ex D.Lgs 231/01 ed art.30 ex D.Lgs 81/08 e D.Lgs 121/2011</small></p>	<p align="right">Rev. 03 del 31.01.17</p> <p align="right" style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; width: 30px; margin: 0 auto;">9</p>
---	---	--

integrante della presente sezione speciale del Modello di organizzazione e gestione.

Il Sistema SGSSL è stato sviluppato in modo da risultare integrato con il sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 a sua volta integrato con il sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2015, per tutti gli elementi comuni.

Alcune delle procedure utilizzate per la corretta gestione del SGSSL risultano pertanto integrate con gli altri Sistemi Qualità e Ambiente in quanto correlati.

Le disposizioni contenute nel Manuale di gestione Ambiente e Sicurezza si applicano alle attività svolte in tutti gli stabilimenti precedentemente citati.

L'applicazione di tale sistema è strutturato in modo da assicurare un idoneo sistema di documentazione e registrazione delle attività svolte nonché un puntuale sistema di controllo periodico sulla verifica del corretto funzionamento degli adempimenti, che si ritiene possa pienamente soddisfare, per quanto riguarda la gestione della sicurezza, i requisiti richiesti dall'art. 30 D.lgs 81/08.

L'Azienda si impegna altresì a fare in modo che tutti i lavoratori siano formati, informati e sensibilizzati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità come previsto dalla procedura PA10 "GESTIONE DELLA FORMAZIONE AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO".

Per il raggiungimento di tali obiettivi è interesse primario della società che tutte le Funzioni aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza partecipino, secondo le proprie attribuzioni e competenze, al raggiungimento di un livello soddisfacente di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Emak S.p.A. si adopera a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e del rispetto delle normative, nonché promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e la tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori sia gli organi sociali che i dipendenti devono conoscere e rispettare il sistema di regole e procedure contenute nel Modello e nel Sistema di gestione Ambiente e Sicurezza nonché qualunque disposizione aziendale che interessi la materia in questione.

L'Azienda si è dotata di un Codice Etico debitamente divulgato e di una Politica aziendale per l'ambiente e la sicurezza, che è diffusa al personale operante a qualunque livello oltre che al pubblico.

Il perseguimento dei fini che la Società si prefigge con l'adozione di un Sistema di gestione della sicurezza è inoltre assicurato dall'adozione di un idoneo sistema

	<p align="center">Modello organizzativo e di gestione (protocollo salute e sicurezza)</p> <p align="center"><small>Ai sensi del l'art.6 comma 1 ex D.Lgs 231/01 ed art.30 ex D.Lgs 81/08 e D.Lgs 121/2011</small></p>	<p align="right">Rev. 03 del 31.01.17</p>
		10

disciplinare compiutamente disciplinato nel Modello.

5. ORGANIGRAMMA

Primo obiettivo associato alla creazione o aggiornamento della parte di MOG attinente la tutela ambientale e la Salute e Sicurezza dei lavoratori, è la definizione di Ruoli, Responsabilità ed Autorità, strutturando un Organigramma Aziendale: l'azienda, per il conseguimento dei propri obiettivi ambientali e di prevenzione e per migliorare continuamente l'efficacia del sistema, ha provveduto ad individuare le risorse umane ed i ruoli per la gestione degli aspetti e relativi alla salute e sicurezza sul lavoro.

Tale processo è definito nella procedura PS11 "RUOLI, RISORSE E RESPONSABILITA" in ottemperanza al punto 4.4.1 della norma OHSAS 18001:2007.

Si rimanda all'Organigramma "ORGANIGRAMMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA / AMBIENTE" conservato presso l'ufficio del RSPP.

6. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

6.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto che sono configurabili nell'ambito delle attività svolte da Emak S.p.A. sono:

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

L'art. 25 *septies*, primo comma, del Decreto introduce, quale reato sanzionato ai sensi del Decreto stesso, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2³, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D.Lgs. n. 81/2008.

L'art. 25 *septies*, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all'art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "*chiunque cagiona per colpa la morte di una persona*"; ai sensi del terzo comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto con violazione delle "*norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*".

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda, determini un incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente di Emak S.p.A.

³ Tale ultima disposizione stabilisce che, nei casi previsti dall'art. 55, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero nelle ipotesi in cui il datore di lavoro omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), ovvero lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'art. 28, e viola le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. q) e z) prima parte, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all'art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f, ovvero:

- aziende industriali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 334/99, soggette all'obbligo di notifica o rapporto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni nucleari o che impiegano a qualsiasi titolo materiale radioattivo o che smaltiscono rifiuti radioattivi (D.Lgs. 230/1995, artt. 7, 28 e 33);
- nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.

b) nelle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici "gravi" (art. 268, 1 comma, lett. c e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutanti e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV ("cantieri temporanei o mobili") del D.Lgs. n. 81/2008 e caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a

Ad esempio, in ipotesi di morte a seguito di un incendio divampato nei locali aziendali a causa di un cortocircuito di un macchinario difettoso, in relazione al quale era stata negligenzemente omessa, da parte dei soggetti aziendali a ciò preposti, la periodica verifica di funzionalità e sicurezza.

- **Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)**

L'art. 25 *septies* introduce altresì, quale reato sanzionato dal Decreto, il delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 590 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "*chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale*"; costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle "*norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*".

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro determini un incidente sul lavoro che cagioni a un dipendente di Emak S.p.A. una lesione personale grave ovvero gravissima.

Ad esempio, qualora un dipendente di Emak S.p.A., addetto al funzionamento di un macchinario, subisca una lesione ad un arto –giudicata guaribile in oltre 40 giorni- a cagione del malfunzionamento del detto macchinario, non riparato tempestivamente nonostante la tempestiva segnalazione proveniente dal dipendente stesso.

6.2 Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Come anticipato nel capitolo 2 dedicato alla descrizione dell'approccio

metodologico adottato per l'aggiornamento del Modello, con specifico riferimento alle analisi e valutazioni condotte in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, per sua natura tema pervasivo di ogni ambito ed attività aziendale, l'attenzione è stata posta su quello che può essere definito il sistema di "gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro".

Tale scelta è derivata dalla considerazione che non risulta possibile ed efficace ai fini del presente documento la definizione di aree/processi sensibili, secondo l'accezione di cui al presente Modello, nei quali si potrebbero manifestare i reati previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma risulta più agevole ricondurre la disciplina e le prescrizioni a detto unico processo.

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è infatti, per la natura di tali fattispecie delittuose, potenzialmente "presente" in tutte le attività operative svolte dai dipendenti o da collaboratori all'interno della sede o degli stabilimenti di appartenenza di Emak S.p.A.

Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro e in termini di gravità della violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte nei vari luoghi di lavori della Società. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli esistente per mitigare il livello di rischio identificato può essere più o meno articolato.

Le aree ritenute ad essere esposte ad un maggior rischio sono i luoghi all'interno delle unità produttive nelle quali vengono svolte attività legate alla produzione industriale, mentre per altri luoghi di lavoro (ad es. gli uffici) il rischio di commissione di uno dei reati legati alla salute e sicurezza è, seppure presente, valutato essere meno rilevante.

Possono essere considerati coinvolti nella gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro quindi tutti dipendenti, collaboratori, Appaltatori, a prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la società, dalle loro mansioni svolte, dal loro livello gerarchico, in quanto sono obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di riferimento, e ad adempiere agli obblighi e a rispettare le prescrizioni e divieti definiti nel suddetto sistema.

Il sistema di regole e norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è composto dalle regole di condotta generali, dai principi di controllo e dalle prescrizioni specifiche definite sia dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida a

riguardo.

Le prescrizioni contenute nelle norme e nelle linee guida di seguito indicate sono quindi da considerarsi complementari a quelle esplicitamente previste nel presente Modello:

- **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81**
- **standard BS OHSAS 18001:2007**
- **Linee guida UNI INAIL**

Oltre agli aspetti trasversali del processo, come illustrato sopra, la gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro prevede anche delle attività specifiche, demandate a figure aziendali individuate per ogni "unità produttiva" e a cui sia stato attribuito un ruolo specifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (con il supporto di altri soggetti aziendali ove necessario/opportuno).

Questo processo può essere suddiviso nelle seguenti fasi e attività specifiche:

- Identificazione dei pericoli per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;
- classificazione dei pericoli;
- Valutazione dei rischi [anche da interferenza];
- Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- Definizione di un piano di intervento di attuazione delle misure di prevenzione e di protezione;
- Realizzazione degli interventi pianificati;
- Attività di monitoraggio e controllo.

6.3 Principi generali di comportamento

La presente sezione contiene le regole di condotta generali che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo 6.1.

Tutti dipendenti e collaboratori della Società, inclusi gli Appaltatori nei rispettivi ambiti e per la propria competenza – sono tenuti a:

- Rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guide in materia di salute e sicurezza;
- Rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le

	Modello organizzativo e di gestione (protocollo salute e sicurezza) <small>Ai sensi del l'art.6 comma 1 ex D.Lgs 231/01 ed art.30 ex D.Lgs 81/08 e D.Lgs 121/2011</small>	Rev. 03 del 31.01.17 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">15</div>
---	---	--

prescrizioni specifiche formulate nel presente Modello;

- Promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e ed assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e rispettare i principi di condotta e comportamento nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in occasione di accertamenti/verifiche ispettive;
- Promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell'informazione fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;
- Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- Segnalare ai Responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione della salute e sicurezza violazioni delle norme definite ed ogni situazione di pericolo potenziale o reale;
- Attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive ed indicazioni operative impartite dalla Sistema di Gestione Sicurezza formalizzato in base alla norma BS OHSAS 18001:07 e alle linee guida UNI INAL.

6.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

➤ **Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento a salute e sicurezza sul lavoro, in particolare riferimento a:**

- Individuazione dei Datori di Lavoro all'interno del Consiglio di Amministratore e nelle "unità produttive" e/o dei Delegati Datori di Lavoro, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;
- Individuazione dei Dirigenti e Preposti della sicurezza per ogni "unità produttiva" in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;

- Individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per ogni “unità produttiva”, in conformità con le disposizioni previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
 - Individuazione del Medico competente per ogni “unità produttiva”, in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;
 - Individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per ogni “unità produttiva” in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, formalizzazione della individuazione in un documento e comunicazione del nominativo ai lavoratori;
 - Formale costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;
 - Verifica periodica della legittimità, dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
 - Esistenza di un organigramma in materia di sicurezza che illustra graficamente i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori, i ruoli e compiti di ognuno, indicando in specifico:
 - il Datore di lavoro;
 - il Delegato del Datore di lavoro e i dirigenti;
 - il Responsabile del Servizio di Prevenzione;
 - il Medico competente;
 - il Rappresentante dei lavoratori;
 - gli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso.
- **Esistenza di policy, procedure e disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:**
- Esistenza del documento “Politica della Sicurezza” che stabilisce chiaramente gli obiettivi generali riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e un impegno al miglioramento delle prestazioni relative alla salute e alla sicurezza nel suo complesso e che è l’elemento di riferimento di tutto il processo. Il documento “Politica della Sicurezza” è emanato dall’Amministratore Delegato di Emak S.p.A. ed è successivamente adattato, ove opportuno, autorizzato e sottoscritto da ogni altro soggetto

individuato come “datore di lavoro”, il quale ha altresì la responsabilità di diffondere il documento a tutti i soggetti direttamente e indirettamente interessati.

Nell'ipotesi di svolgimento di attività di lavoro in esecuzione di un contratto di appalto [e subappalto], d'opera o somministrazione, la politica della sicurezza è comunicata dal committente all'appaltatore, tramite l'inserimento nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

- Esistenza e adeguata diffusione di una procedura che descrive le modalità per l'identificazione dei pericoli, per la valutazione dei rischi e per l'implementazione delle necessarie misure di controllo e che definisce i soggetti in capo ai quali sussiste tale obbligo. La procedura descrive i passi necessari per poter predisporre il conseguente Documento di Valutazione dei Rischi (vedi prossimo punto);
 - Esistenza del Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità a quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs 81/08;
 - Esistenza del Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08, ove necessario;
 - Esistenza e adeguata diffusione di un Piano di Emergenza Interno, in conformità con i requisiti specificati nel D.Lgs 81/08 e dalle altre norme vigenti a disciplina dello specifico argomento;
 - Esistenza di apposita procedura che specifichi le modalità di redazione, emanazione, diffusione, aggiornamento delle procedure in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
 - Esistenza di altre procedure, ordini di lavoro, ordini di servizi ed istruzioni operative che disciplinano per l'unità organizzativa di riferimento le modalità operative delle attività, delle verifiche, delle analisi, delle misure di protezione e prevenzione da svolgere in tema di salute e sicurezza;
 - All'interno delle singole procedure di cui sopra sono formalizzate le modalità e responsabilità di aggiornamento, approvazione e diffusione delle procedure.
- **Esistenza di un programma di informazione, formazione ed addestramento periodico e sistematico dei dipendenti/collaboratori coinvolti nel processo della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e tracciabilità dell'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori, documentando in particolare:**

- data di formazione;
- numero di ore dedicate alla formazione;
- nominativo del docente;
- qualifica del docente;
- destinatari del corso;
- programma;
- strumenti di formazione;
- obiettivi che il corso si pone;
- criteri di verifica;
- nominativo dei presenti e firma di presenza;
- giudizio sull'apprendimento.

In merito a questo punto fare riferimento alla procedura PA10 "GESTIONE DELLA FORMAZIONE AMBIENTALE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO" .

➤ **Attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo:**

1. Sistema di rilevazione degli infortuni, incidenti e non conformità:
 - Esistenza di una procedura, nella quale sono definiti e sostanziati i termini infortunio, incidente, quasi infortunio, quasi incidente e non conformità e nella quale sono specificate:
 - le metodologie e responsabilità di analisi ed indagine;
 - le iniziative prese per la riduzione delle conseguenze scaturite;
 - il controllo per la conferma dell'efficacia delle azioni preventive e correttive svolte;
 - Tenuta di un apposito registro degli infortuni, incidenti, quasi infortuni, quasi incidenti e non conformità;
 - Comunicazione degli infortuni all'INAIL, in conformità con art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e con i principi di condotta nei rapporti con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro
2. Sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico competente, nei casi previsti dalla normativa vigente e in coerenza alle risultanze della valutazione dei rischi; formalizzazione del programma della sorveglianza in forma di Protocollo sanitario, verbalizzazione dei sopralluoghi effettuati, gestione

della documentazione sanitaria e della Relazione annuale dei dati sanitari aggregati.

3. Esecuzione di verifiche/audit periodici che sono programmati in base alla valutazione dei rischi. L'obiettivo di tale verifica è di esaminare sugli adempimenti, le norme e le prescrizioni specifiche come previsti dalla normativa vigente e dal presente Modello sono stati attuati e rispettati e se le misure di prevenzione e di protezione definite nel piano di intervento sono stati implementati. Questa attività di controllo può essere suddivisa nelle seguenti fasi:

- Redazione di un piano di audit annuale di verifica a cura dell'RSPP ed emanato dal Datore di Lavoro;
- Redazione/aggiornamento delle procedure operative che specificano l'ambito dell'audit, le modalità operative dell'audit e i soggetti che effettuano l'audit (interni o esterni) e le modalità di rendicontazione e comunicazione dei risultati;
- Effettuazione di analisi documentali (ad es. analisi di registri, controllo della presenza di certificati e certificazioni, valutazione dell'adeguatezza delle procedure, istruzioni, piani d'emergenza etc. esistenti in materia di salute e sicurezza), di sopralluoghi (ad es. controllo dei dispositivi di sicurezza o della segnaletica di sicurezza) o di analisi specifiche tecniche (ad es. analisi ambientali);
- Redazione di adeguata documentazione che rapporta i dettagli delle verifiche svolte e i risultati dell'audit. L'audit report è comunicato alle seguenti figure:
 - Datore di lavoro;
 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (se diverso dall'auditor);
 - Medico competente (se riguardante argomenti che possono incidere sugli aspetti di sorveglianza sanitaria);
 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - **Organismo di Vigilanza.**

Per tutte le attività di controllo operativo, si rimanda comunque alle procedure PS01 "SORVEGLIANZA SANITARIA", PS02 "GESTIONE DEI DPI", PS03 "PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI", PS04 "GESTIONE INCIDENTI, INFORTUNI, QUASU INFORTUNI", PS06

	Modello organizzativo e di gestione (protocollo salute e sicurezza) <small>Ai sensi dell'art.6 comma 1 ex D.Lgs 231/01 ed art.30 ex D.Lgs 81/08 e D.Lgs 121/2011</small>	Rev. 03 del 31.01.17 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: 40px; margin: 0 auto; text-align: center;">20</div>
---	--	---

“GESTIONE DEGLI INGRESSI”, PS07 “GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO”, PS08 “GESTIONE IN SICUREZZA DI MACCHINE IMPIANTI E ATTREZZATURE”, PS09 “GESTIONE DELLE MODIFICHE” che coprono il punto 4.4.6. della norma, mentre per le attività di monitoraggio periodico si rimanda alla PA09 “GESTIONE DELLO SCADENZIARIO” a copertura del punto 4.5.1 della norma.

➤ **Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti al**

Processo:

- ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve risultare da apposita documentazione scritta;
- i flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori e altri soggetti, con riguardo alle attività svolte nell’ambito del Processo in esame, sono adeguatamente salvate e archiviate in modo da garantire l’evidenza e la tracciabilità;
- le riunioni in materia di salute e sicurezza sono adeguatamente verbalizzate;
- predisposizione ed approvazione di una procedura diretta alla gestione e controllo dei dati e dei documenti che assicurino:
 - a) l’individuazione dei documenti di salute e sicurezza;
 - b) la definizione delle modalità di tenuta e archiviazione della documentazione;
 - c) l’individuazione del responsabile/dei responsabili per la gestione e l’archiviazione della documentazione;
 - d) il periodico riesame, la modifica o integrazione;
 - e) la disponibilità presso il luogo di lavoro e la diffusione a tutti gli interessati;
 - f) la sostituzione di tutti i documenti e le informazioni superate od obsolete;
 - g) l’archiviazione e conservazione ai fini legali e/o scientifici.

➤ **Altri controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro:**

- Svolgimento di una riunione annuale del Servizio di Prevenzione e Protezione, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e verbalizzazione della riunione;
- Consultazione e comunicazione a favore del Rappresentante dei lavoratori, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 81/08, e

	Modello organizzativo e di gestione (protocollo salute e sicurezza) <small>Ai sensi dell'art.6 comma 1 ex D.Lgs 231/01 ed art.30 ex D.Lgs 81/08 e D.Lgs 121/2011</small>	Rev. 03 del 31.01.17 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 5px; width: 30px; height: 20px; margin: 5px auto; text-align: center; line-height: 20px;">21</div>
---	--	--

formalizzazione del coinvolgimento dei lavoratori in una disposizione, nel quale sono elencati gli ambiti di consultazione obbligatorie e in cui sono definite le modalità e le responsabilità per le comunicazioni ai lavoratori;

- tenuta del registro di controllo delle attrezzature e esistenza di una istruzione per la corretta alimentazione e tenuta del registro.

➤ **Controlli e prescrizioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro connessi alla stipula di un contratto di appalto e subappalto, d'opera o di somministrazione:**

Per questa parte si rimanda alla procedura PS07 "GESTIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO".

Si rammenta l'attuazione di tutte misure previste nel paragrafo 6.4 è oggetto di costante verifica e monitoraggio da parte dell'OdV.

6.5 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

È compito dell'OdV:

- Vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello (incluso il Codice Etico) in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro;
- verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di nomine e di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile di funzione od ai sub responsabili;
- verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'OdV stesso, al Datore di Lavoro e RSPP;
- verificare l'efficacia dei sistemi di raccordo tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute, con particolare riferimento ai soggetti terzi (quali fornitori, Appaltatori, etc.);
- coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sia integrato con il sistema di controllo predisposto in

	Modello organizzativo e di gestione (protocollo salute e sicurezza) <small>Ai sensi del l'art.6 comma 1 ex D.Lgs 231/01 ed art.30 ex D.Lgs 81/08 e D.Lgs 121/2011</small>	Rev. 03 del 31.01.17 <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; width: 30px; height: 20px; margin: 5px auto; text-align: center; line-height: 20px;">22</div>
---	---	---

conformità alle normative speciali per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso l'organizzazione di incontri periodici;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza dei contenuti del Modello e Codice di Condotta da parte dei terzi legati contrattualmente alla Società;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali ad esempio la risoluzione del contratto nei riguardi di fornitori, Appaltatori, e Consulenti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

6.6 Il sistema di controllo: flussi informativi verso l'OdV

Il sistema di gestione della sicurezza predisposto da Emak S.p.A. che costituisce parte integrante del modello prevede il coinvolgimento dell'Organo di vigilanza quale destinatario di flussi informativi secondo quanto di seguito indicato.

Dovranno obbligatoriamente essere comunicati all'OdV, a cura del Servizio di prevenzione e protezione, a titolo esemplificativo:

- i verbali delle riunioni periodiche annuale, i verbali delle riunioni mensili Task Force, i verbali delle prove di emergenza ed evacuazione, il rapporto del riesame della Direzione integrato annuale, e di eventuali ulteriori riunioni aventi ad oggetto temi attinenti la sicurezza sul lavoro che particolari esigenze dovessero rendere necessarie;
- tutte le informazioni relative agli infortuni di durata superiore a 40 gg e le richieste provenienti dall'INAIL in merito alle denunce di malattie professionali;
- eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché ogni altro provvedimento significativo proveniente da enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro o dall'Autorità Giudiziaria;
- verbali degli *audit di sistema e di conformità legislativa* effettuati dai soggetti competenti indicati nel Manuale e nelle specifiche procedure.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio della propria attività di controllo, potrà avere accesso in qualunque momento a tutta la documentazione aziendale relativa

alla sicurezza ed igiene sul lavoro e potrà partecipare alla riunione annuale del Comitato qualità, ambiente e sicurezza.

Qualora lo ritenga necessario potrà interpellare i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza per avere chiarimenti e delucidazioni.

Il Manuale e le procedure dovranno essere messe a disposizione dell'OdV nella versione più aggiornata.

Nell'ambito dei suoi poteri l'OdV potrà indire, a sua discrezione, riunioni specifiche con i soggetti deputati alla gestione della sicurezza di cui dovrà essere redatto un verbale attestante l'attività svolta ed i soggetti partecipanti.

L'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione, nell'ambito del *report* semestrale, sugli accertamenti e sulle attività svolte in merito alla verifica dell'attuazione del modello con riferimento alle attività connesse all'ambito dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alla sezione "*Statuto dell'Organismo di Vigilanza*" del Modello.

7. SISTEMA SANZIONATORIO

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. E), e 7, comma 4, lett. B) del Decreto 231, e come già previsto nel MOG di Emak il dettato della presente parte speciale del MOG può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un *sistema disciplinare idoneo* a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'inosservanza delle prescrizioni del Sistema di gestione della sicurezza da parte dei soggetti interessati è passibile di sanzione disciplinare secondo quanto indicato nel Modello alla sezione "*Sistema sanzionatorio*" opportunamente integrato con le sanzioni tipicamente relative a violazioni delle norme sulla salute e sicurezza.

Il tipo e l'entità dei provvedimenti disciplinari sono coerenti con i riferimenti legislativi e contrattuali applicabili.

8. MODULI E PROCEDURE

Le modalità di tenuta sotto controllo e svolgimento dei processi maggiormente significativi ai fini della prevenzione dei reati attinenti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sono definite in dettaglio nell'ambito di specifiche procedure o

	<p align="center">Modello organizzativo e di gestione (protocollo salute e sicurezza)</p> <p align="center"><small>Ai sensi del l'art.6 comma 1 ex D.Lgs 231/01 ed art.30 ex D.Lgs 81/08 e D.Lgs 121/2011</small></p>	<p align="right">Rev. 03 del 31.01.17</p> <p align="right">24</p>
---	--	---

documenti di cui all'**Allegato I** che corrispondono alle procedure e istruzioni previste dal Sistema di Gestione BS OHSAS 18001:2007 per le parti corrispondenti.

9. VERIFICA PERIODICA DEL MODELLO

Il corretto ed efficace svolgimento dei compiti di vigilanza affidati dalla Legge all'Organismo di Vigilanza (OdV) sono presupposti indispensabili e assolutamente inderogabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" sia che sia stato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione. Questo è il senso dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 il quale prevede che l'efficace attuazione del modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua **verifica periodica**, che ragionevolmente può essere attuata solo da parte dell'organismo a ciò appositamente dedicato.

A tale Organismo di Vigilanza 231, operante costantemente in coordinamento con l'ente, pur risultando soggetto autonomo ed indipendente da esso, sono attribuiti i compiti di verifica, applicazione ed aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

La **verifica periodica** della corretta applicazione del modello organizzativo viene garantita tramite:

- ***Audit legislativi annuali per la verifica della coerenza (D.Lgs. 81/2008)***
- ***Audit interni di sistema con frequenza correlata alla valutazione dei rischi, comunque almeno annuale (BS OHSAS 18001:2007)***
- ***Riesame della direzione del sistema integrato annuale***
- ***Audit annuale di terza parte (ente di certificazione, al momento il sistema di gestione della sicurezza SGSSL, OHSAS 18001, non è certificato)***
- ***Verifica dei flussi informativi***
- ***Task force con periodicità mensile, ad aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.***
- ***Audit specifico sul Modello 231 con periodicità quinquennale***

I verbali degli audit sopracitati vengono forniti all'OdV.

In base all'esito di quanto sopra l'OdV provvede al necessario **aggiornamento** in senso dinamico del modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare

	<p align="center">Modello organizzativo e di gestione (protocollo salute e sicurezza)</p> <p align="center"><small>Ai sensi del l'art.6 comma 1 ex D.Lgs 231/01 ed art.30 ex D.Lgs 81/08 e D.Lgs 121/2011</small></p>	<p align="right">Rev. 03 del 31.01.17</p> <p align="right">25</p>
---	--	---

correzioni per garantire che il modello si mantenga “adeguato” nel tempo. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:

- presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. Casi in cui si rende necessaria la formulazione di proposte possono essere individuati in: significative violazioni del modello organizzativo; significative modificazioni dell’assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento dell’attività d’impresa; modifiche normative;
- follow-up, ossia verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

10. CONCLUSIONI

Il presente Modello organizzativo e di gestione è stato concordato, progettato e realizzato in collaborazione tra tutte le parti interessate e con il supporto tecnico della società MS CONSULTING.

ALLEGATI

Allegato I

Elenco delle Procedure del Sistema Sicurezza (BS OHSAS 18001 – linee guida INAIL)